
- Ordinanze

ORDINANZA 23 luglio 1986, n. 10.

Ricerca della eventuale contaminazione della catena alimentare da P.C.D.D. nella zona circostante l'inceneritore di San Donnino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto dei valori di P.C.D.D. (Policlorodibenzodiossine) riscontrati nei campioni prelevati al suolo

presso l'inceneritore di San Donnino ed esaminati nel laboratorio chimico del Servizio Multizonale di Prevenzione della U.S.L. n. 10/A;

Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità alla Provincia di Firenze con lettera n. 22538/TCC 12 del 9.7.86, con il quale si consiglia una ricerca sulla eventuale contaminazione da P.C.D.D. nella catena alimentare prodotta nel territorio circostante l'inceneritore;

Acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità sulle matrici alimentari più facilmente soggette a contaminazione da P.C.D.D.;

Vista la necessità di sospendere a scopo cautelare e per tutto il periodo della ricerca la commercializzazione, la vendita, il consumo e la somministrazione degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel territorio circostante l'inceneritore di San Donnino, per un raggio di un chilometro, determinato in relazione ai prelievi effettuati;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 3 della L.R. n. 69/1983;

ORDINA

1) è fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare i prodotti alimentari coltivati nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di San Donnino ed in particolare:

- ortaggi a radice (carota, bietola rossa da orto, cicoria da radice, rapa, ravanello, navone, rutabaga, rafano, pastinaca, salsedra, scorzonera, sedano, rapa, patata);
- ortaggi a bulbo (cipolla, aglio, scalogno, porro);
- altre colture i cui frutti possono venire a diretto contatto con il suolo;

2) è fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare prodotti alimentari di origine animale (latte, carne, uova) provenienti da allevamenti del territorio compreso nel raggio di 1 chilometro dall'inceneritore di San Donnino, od alimentati con prodotti raccolti in tale territorio;

3) è vietato il pascolo di animali transumanti nel territorio indicato ai precedenti articoli 1 e 2;

4) è fatto altresì divieto di cacciare e successivamente commercializzare, vendere, consumare e somministrare la selvaggina stanziale presente nel territorio indicato negli articoli 1 e 2;

5) i Sindaci dei Comuni i cui territori sono interessati alla presente ordinanza devono incaricare gli Uffici Tecnici di segnalare in modo visibile il territorio compreso nel raggio di 1 chilometro dall'inceneritore di San Donnino;

6) i servizi di Igiene Pubblica e del Territorio delle Unità Sanitarie Locali nn. 10/D, 10/F, 10/G devono

derivanti da coltivazioni e allevamenti della zona interessata alla contaminazione di P.C.D.D. ed avviarli per le successive analisi al Laboratorio Chimico del Servizio Multizonale di Prevenzione della U.S.L. numero 10/A.

Per ottenere risultati analitici in tempi ragionevolmente brevi, il Laboratorio Chimico suindicato potrà avvalersi della collaborazione del Laboratorio Chimico del Servizio Multizonale di Prevenzione della U.S.L. n. 2.

I risultati analitici, quando sono noti e controllati (quindi affidabili), devono essere portati subito a conoscenza delle Autorità Sanitarie regionali e locali;

7) il coordinamento della ricerca è affidato al Servizio di Igiene Pubblica e Veterinaria del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana;

8) i Sindaci dei Comuni interessati sono invitati a far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza, avvalendosi anche degli operatori di Vigilanza ed Ispezione dei Servizi di Igiene Pubblica e del territorio delle Unità Sanitarie Locali competenti.

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ORDINANZA 24 luglio 1986, n. 11.

Profilassi dell'Afta Epizootica - Ordinanza di « Zona di Protezione ».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la segnalazione dell'insorgenza di un focolaio di Afta Epizootica, in Comune di Foiano della Chiana, località Via Piana (Arezzo);

Ritenuto necessario ed urgente adottare, a complemento della ordinanza di « zona infetta » emanata dal Sindaco di Foiano della Chiana, ulteriori misure di polizia veterinaria atte ad impedire la diffusione della malattia;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge Regionale 17 ottobre 1983, n. 69;

ORDINA

Art. 1. — I territori dei Comuni di Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, della U.S.L. n. 24, sono dichiarati « zona di protezione da afta epizootica ».

Art. 2. — Ai limiti dei territori sopraindicati e nelle vie di accesso agli stessi, saranno apposte, a cura della Unità Sanitaria Locale n. 23 tabelle ben visibili con la